

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



Anffas Onlus

dal 1958 la persona al centro



Evento Formativo
PROGETTO “ETS SVILUPPO IN- RETE “
Roma, 22 gennaio 2019

Circolare Ministeriale
“Codice Terzo Settore. Adeguamenti statutari”

Avv. Gianfranco de Robertis – Consulente Legale Anffas Onlus

La Circolare del MLPS del 27.12.2018

Individua chiaramente quali sono le modifiche statutarie che gli ETS costituiti prima del 2 agosto 2017 devono fare per adeguarsi al Codice, dividendole (anche attraverso una Tabella allegata) in:

- **Modifiche obbligatorie** per introdurre previsioni statutarie doverose per recepire norme inderogabili introdotte dal Codice (per es. , la previsione del diritto di esame dei libri sociali da parte degli associati);
- **Modifiche derogatorie** per introdurre, solo nei casi specificatamente previsti dal Codice, previsioni statutarie in deroga alle previsioni ordinarie del Codice, che in assenza delle prime si adotterebbero in via automatica
- **Modifiche facoltative** per introdurre previsioni statutarie che siano espressione di una scelta dell'Ente nell'ambito dell'autonomia statutaria ad esso riconosciuta (per es. la facoltà di prevedere il ricorso al voto per corrispondenza o telematico).

MODALITA' DI APPROVAZIONE SEMPLIFICATE

Secondo l'articolo 101 del Codice del TS **le APS, le Onlus e le OdV** possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (e non straordinaria), ma solo nel caso in cui:

- approvano modifiche rese obbligatorie dalla Riforma (per es. individuazione di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice quale oggetto sociale);
- approvano previsioni statutarie con le quali fruire della concessione della deroga prevista dal Codice rispetto alla previsione ordinaria dello stesso (per es., prevedere l'assenza di deleghe per l'assemblea, laddove ordinariamente tale deleghe sono previste dal Codice).

PRECISAZIONI SU MODIFICHE STATUTARIE

Indipendentemente dalla previsione di un quorum semplificato, occorre ricordare che se lo Statuto era stato adottato con atto pubblico, ugualmente le sue modifiche dovranno farsi attraverso un atto pubblico rogato dal notaio.

N.B. per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare le modifiche statutarie è dell'organo amministrativo, senza alcuna deroga per i quorum.

In ogni caso gli adeguamenti necessari, pur se adottati entro il 2 agosto 2019, dovranno prevedere una loro condizione di sospensione dell'efficacia, almeno per quanto riguarda il nuovo regime fiscale e la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime delle Onlus, fino al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE ED ATTIVITA' DIVERSE

E' obbligatorio indicare nello Statuto una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice. Ciò può farsi o attraverso la riproduzione letterale della fattispecie indicata in ogni singola lettera dell'art. 5 oppure attraverso un richiamo alla singola lettera dell'art.5. Occorre che le attività siano coerenti con le dichiarate finalità perseguite.

L'esercizio di attività diverse da quelle di carattere generale è facoltativo, ma laddove l'ETS voglia esercitarle deve fare in modo che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle specifiche attività di interesse generale che ha dichiarato di voler svolgere e deve specificamente prevedere ciò nello Statuto (n.b. se lo Statuto già le prevedeva la modifica statutaria può essere adottata con regime semplificato).

L'obbligo di previsione statutaria dello svolgimento di attività diverse si esaudisce o con un puntuale elenco delle stesse o solo la previsione di quale sia l'organo dell'ETS a definirle in un secondo momento.

ASSENZA DEL FINE LUCRATIVO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ETS deve essere utilizzato per l'attività statutaria con il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve. Nessuna norma dello Statuto può essere incompatibile con tali principi e quindi lo Statuto va obbligatoriamente reso coerente con tutto ciò.

Lo statuto deve prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento dell'ETS, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS; in mancanza, il patrimonio residuo andrà alla Fondazione Italia Sociale.

Si ritiene soddisfatto l'obbligo dell'indicazione di devoluzione ad altro ETS anche quando ciò sia generico, lasciando per statuto ad un organo dell'Ente stesso l'individuazione dello specifico ETS da rendere beneficiario della devoluzione.

La devoluzione dovrà comunque soggiacere al parere favorevole del RUNTS, ma fino alla sua istituzione continuerà a richiedersi il parere al MLPS.



DENOMINAZIONE

E' obbligatorio inserire nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del terzo settore".

Solo nel caso in cui si debba utilizzare particolari acronimi o locuzioni, (come per le APS, le Odv, le Società di mutuo soccorso, gli Enti Filantropici, le imprese Sociali o le Cooperative Sociali) sarà obbligatorio usare i primi e solo facoltativo utilizzare l'acronimo o la locuzione di carattere generale.

Si dovrà prevedere che la modifica statutaria della denominazione sia efficace dall'operatività del RUNTS, perché solo allora l'Ente sarà realmente iscritto nel Registro ed acquisirà quindi vero valore di Ente del Terzo Settore. (Circolare MLPS del 29.12.2017). Fino a quel momento le APS, le OdV comunque dovranno continuare ad usare i loro specifici acronimi, mentre l'acronimo Onlus potrà continuare ad essere usato fino al fine del periodo di imposta entro il quale si acquisterà l'autorizzazione della Commissione europea sul regime fiscale del Codice e diventerà operativo il Registro.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

E' obbligatorio indicare nello Statuto l'organo a cui ricollegare la predisposizione, l'approvazione e gli ulteriori adempimenti inerenti il bilancio di esercizio (anche sotto forma di bilancio di cassa nel caso di proventi o entrate sotto i 220.000 euro), nonché il bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dalle soglie di legge.

Si ricorda che il bilancio sociale è doveroso per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 euro .

N.B. Gli ETS CON ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI

E' obbligatorio indicare nello Statuto le modalità con le quali gli associati e gli aderenti possono esaminare i libri sociali.

OBBLIGO DI RIMOZIONE DI PREVISIONI STATUTARIE DIFFORMI DAL CODICE PER TUTTI GLI ETS CHE SI AVVALGONO DI VOLONTARI

REGOLE DI AMMISSIONE A SOCIO E ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI VOTO

Le regole del Codice che individuano l'ammissione dei soci (organo deputato a decidere, tempo entro cui comunicare e motivare l'eventuale rigetto della richiesta, l'organo ed il tempo entro cui chiedere il riesame del rigetto) sono derogabili con espressa previsione statutaria.

Ma non sono derogabili né la previsione della necessaria esplicita richiesta di essere associato, né la previsione di dare comunicazione motivata all'interessato circa l'esito della domanda e il diritto di questi di chiedere il riesame dell'eventuale rigetto, né ancora l'annotazione sul libro dei soci.

Parimenti, statutariamente derogabile è la limitazione dell'esercizio di voto dei neo associati per un periodo di tre mesi (potendo, al massimo, abbassare o eliminare tale periodo).

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Di regola, ciascun associato avrà diritto a 1 voto, ma lo Statuto può attribuire agli associati che siano Enti più voti, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. **La previsione di un numero maggiore di voti in capo ad un associato è facoltativa** e quindi non godrà del regime semplificato previsto per l'adeguamento al Codice da parte dell'art. 101.

Mentre derogatoria è la previsione del Codice secondo la quale ciascun associato può rappresentare in assemblea, per delega, non più di 3 associati nelle associazioni (o fondazioni che presentano anche l'organo assembleare) con un numero di associati inferiore a 500 **o non più di 5 associati** nelle associazioni (o fondazioni che presentano anche l'organo assembleare) con un numero di associati superiori a 500.

N.B. Il numero di deleghe in capo ad un associato può essere ridotto, ma non innalzato

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Le competenze dell'Assemblea delle Associazioni sono previste dall'articolo 25 del Codice .

Tali competenze **possono statutarmente essere derogate** dalle **Associazioni solo se le stesse hanno un numero di associati non inferiore a 500.**

Mentre **per le fondazioni** che abbiano previsto un organo assembleare o di indirizzo (comunque denominato) lo Statuto può prevedere (quindi **con carattere di facoltatività**) in capo allo stesso organo una o più delle competenze previste per le assemblee delle associazioni. (sempre nel limite in cui ci sia compatibile con la natura dell'ente e la volontà del fondatore).

QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Anche se il Codice del TS non detta puntuali indicazioni per i quorum, la Circolare Ministeriale del dicembre 2018 ha ricordato che lo Statuto deve indicare in maniera puntuale le due forme dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria), specificandone i quorum per la validità delle sedute, le relative maggioranze, nonché le materie ad esse rimesse. In caso di assenza di previsioni statutarie sui quorum, si seguiranno quelli di cui all'art. 21 del codice civile.

N.B. Non è, però, per nulla derogabile il quorum previsto per l'estinzione e la devoluzione del patrimonio, tanto che per tali delibere si necessita sempre del voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati (art. 21 u.c. del codice civile).

In ogni caso le decisioni più rilevanti, come la modifica statutaria dovranno comunque prevedere delle maggioranze rafforzate, quale che esse siano, onde evitare che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali all'organizzazione dell'Ente.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

E' obbligatorio nelle associazioni prevedere un organo di amministrazione, i cui componenti devono essere nominati dall'assemblea, salvo norme derogatorie di tale competenza assembleare per gli ETS con un numero di associati non inferiore a 500. Anche nelle fondazioni è obbligatorio avere un organo di amministrazione, pur in assenza di organo assembleare, con la conseguenza che la designazione degli amministratori sia prevista con altre modalità dallo Statuto.

Sono facoltative le previsioni statutarie che richiedono requisiti soggettivi per gli amministratori, estrazione degli stessi da diverse categorie di associati ovvero provenienza, in parte degli stessi, da altri ETS o senza scopo di lucro ovvero ancora dal novero dei lavoratori o utenti.

Se l'organo di amministrazione è collegiale, lo Statuto deve prevedere le regole di suo funzionamento o demandare la fissazione delle stesse ad un apposito regolamento.

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatorio per le fondazioni, per gli enti che abbiano costituito patrimoni separati, nonché per le associazioni quando queste superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'Associazione può prevedere a priori nello Statuto la presenza dell'organo di controllo, sospendendo l'efficacia di tale clausola statutaria fino alla configurazione della situazione sopra descritta. Trattandosi di rispetto di norme inderogabili, tali previsioni statutarie potranno essere adottate con la procedura semplificata.

Se invece l'Associazione decida comunque di dotarsi di un organo di controllo funzionante anche a prescindere dal superamento delle soglie di legge, allora dovrà adottare la previsione statutaria corrispondente con procedura rafforzata.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Le Associazioni e le fondazioni **devono nominare un revisore legale dei conti** quando abbiano patrimoni separati o quando queste superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Gli Enti possono prevedere che l'organo di controllo eserciti anche le funzioni di revisione legale dei conti, ma in tal caso i componenti dell'organo dovranno essere tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro. (N.B. Gli organi devono rimanere distinti nel caso di gestione di patrimoni separati).

La nomina dei revisori dei conti è di regola di competenza dell'assemblea delle Associazioni, salvo deroghe; mentre nelle fondazioni la modalità di nomina deve essere espressamente prevista, in coerenza con la natura dell'ente e la volontà del fondatore.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



ANFFAS Onlus

dal 1958 la persona al centro



GRAZIE PER L'ATTENZIONE